



FNDO EUROPEO
AGRICOLA
PER LO SVILUPPO
RURALE:
*L'Europa investe nelle
zone rurali*



MINISTERO DELLE
RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E
FORESTALI



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



METODO LEADER



PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 Asse IV Leader

Piano di Sviluppo locale 2007-2013 del Gruppo di azione locale Torre Natisone GAL

Misura 4.1.1 AZIONE 1 "VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI"

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO/MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA CORTA

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL
(deliberazione n. 84.05 del 23 GENNAIO 2013)

Tarcento , 23 gennaio 2013

Il Presidente
Mauro Veneto

Sommario

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 - Area di Intervento.	4
Art. 4 - Soggetti beneficiari.....	4
CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE	5
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.....	5
Art. 6 - Interventi finanziabili.....	5
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.	5
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli Interventi.	6
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.	9
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO.....	9
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione	9
Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.....	11
Art. 13 – Concessione del contributo.....	11
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).	11
Art 15 - Inizio e conclusione degli interventi.....	12
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.....	12
Art. 17 – Varianti.	14
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI	15
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.	15
Art. 19 - Controlli.	17
CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO	17
Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.	17
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.	18
CAPO VII – NORME FINALI	18
Art. 22 – Controversie.	18
Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.....	18
Art. 24 - Trattamento dei dati personali.	19
Art. 25 – Pubblicazione del bando e Informazioni.	19

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 411 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, azione 1 "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali", con riferimento all'intervento 1 "Investimenti aziendali volti alla realizzazione ed al potenziamento/miglioramento della filiera corta" previsto dal Piano di sviluppo locale 2007-2013 (PSL) del gruppo di azione locale (GAL) Torre Natisone, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a sostenere gli investimenti diretti ad accrescere il valore delle produzioni agricole locali grazie alla creazione di canali di commercializzazione che sfruttino la sinergia con le azioni attivabili nell'ambito della strategia di sviluppo locale e che permettano di "accorciare" il circuito commerciale produttori-consumatori, nell'ambito di interventi finalizzati a:
 - a) favorire l'intervento diretto delle aziende agricole nella trasformazione e nella commercializzazione delle proprie produzioni;
 - b) sostenere l'attivazione di sinergie fra aziende agricole e quelle del turismo;
 - c) favorire l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate all'aumento della competitività e alla riduzione dei costi di produzione;
 - d) favorire il miglioramento della qualità e dell'igiene dei prodotti lavorati.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) filiera corta: rapporto di compravendita diretta tra produttore e consumatore, che, non prevedendo intermediari commerciali, favorisce una diminuzione del prezzo finale dei prodotti agricoli e una migliore conoscenza di questi ultimi e di chi li produce e consiste nell'ottenimento di produzioni animali e vegetali nelle aziende agricole e la loro destinazione alla vendita diretta al consumatore finale per almeno il 51% di un determinato prodotto aziendale, purché il medesimo prodotto sia stato sottoposto ad almeno una lavorazione successiva alla produzione di base;
 - b) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA.), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - c) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente bando;
 - d) investimento: insieme organico dei costi che concorrono alla realizzazione di un'opera edile o di un gruppo omogeneo di iniziative;
 - e) aree rurali C e D: le aree rurali individuate nell'Allegato 1 al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - f) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
 - g) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale

- dichiarato;
- h) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto per la realizzazione dell'operazione;
 - i) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
 - j) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;
 - k) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
 - l) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
 - m) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica l' dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
 - n) giovane agricoltore: soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola assunta da non oltre cinque anni rispetto alla medesima data. Per la determinazione della data di presentazione della domanda di aiuto si fa riferimento alla data di presentazione della copia cartacea ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
 - o) imprenditoria femminile (ai sensi della legge 215/1992).- l'impresa individuale la cui titolare è una donna; le società di persone e le società cooperative costituite da donne in misura non inferiore al 60%; le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote detenute da donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne;
 - p) IAP - Imprenditore Agricolo Professionale - definizione di cui al Decreto Legislativo n.99 dd 29 marzo 2004 e succ. mod.;
 - q) cantierabilità: possibilità di dar corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della documentazione indicata all'articolo 11, comma 6, lettera e) del presente bando;
 - r) perizia asseverata: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto;
 - s) cronoprogramma: documento attestante le tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione.

Art. 3 - Area di Intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:
 - a) Comuni appartenenti all'area rurale C: Attimis, Cividale del Friuli, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano;
 - b) Comuni appartenenti all'area rurale D: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Possono presentare domanda le imprese agricole e le cooperative di produzione primaria di prodotti agro-zootecnici, iscritte rispettivamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e al Registro regionale delle cooperative, con sede operativa oggetto di intervento ai sensi del presente bando localizzata in uno dei Comuni di cui all'articolo 3.
2. Le imprese agricole devono occupare, al momento della presentazione della domanda di aiuto, almeno

una unità lavorativa a tempo pieno con posizione previdenziale in qualità di lavoratore autonomo o dipendente, fatte salve le aziende ubicate nelle aree rurali caratterizzate da problemi complessivi di sviluppo (Area D). L'unità lavorativa è calcolata sulla base delle indicazioni definite dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 e meglio specificate come nota 2 dell'articolo 8, comma 2 del presente bando.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali:
 - a.1 legittimazione del richiedente;
 - a.2 rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3 correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4 localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) generali:
 - b.1 coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2 divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
 - b.3 disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a.5); nel caso il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, autorizzazione dello stesso all'esecuzione dell'intervento;
 - b.4 il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali;
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termini, rispetto a quanto indicato all'art.11 comma 2.

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti a realizzare ovvero a potenziare/migliorare attività di manipolazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana di cui all'Allegato I del Trattato. Potranno essere finanziati interventi che si riferiscano anche ad una sola delle attività indicate (ad es. solo trasformazione) a condizione che il beneficiario dimostri comunque di dare luogo ad una filiera corta completa.
2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
 - a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di euro 10.000,00;
 - b) la spesa massima ammissibile pari a € 62.500,00;
 - c) le tipologie di spesa ammissibili di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 651/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:

- a) costruzione-realizzazione o miglioramento di beni immobili che si prestino per caratteristiche tipologiche e funzionali ad un conveniente utilizzo aziendale in funzione degli obiettivi dell'intervento;
- b) attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli;
- c) licenze e certificazioni di qualità;
- d) arredi e dotazioni per l'allestimento del punto vendita;
- e) servizi di consulenza specialistica sulle tecniche di trattamento e commercializzazione delle produzioni (l'investimento per tali servizi non potrà superare l'importo complessivo di € 5.000,00);
- f) spese generali, comprensive delle spese tecniche, nella misura massima del 10% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. e) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Nel caso di investimenti ricadenti in zone con vincoli di natura ambientale, le spese generali (comprensive delle spese tecniche) sono riconosciute nella misura del 12%;
- g) produzione e diffusione di materiale promozionale che non potrà superare l'importo complessivo di €. 2.500,00.

La somma delle spese di cui alle precedenti lettere c), e), f) e g) non può superare il 25% dell'intero investimento.

2. Non sono ammissibili:

- a) l'acquisto di terreni;
- b) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
- c) gli interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici o funzionali;
- d) l'acquisto di attrezzature o materiali usati;
- e) l'acquisto di veicoli non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada con eccezione per i furgoni da parte di imprese ubicate in zone con svantaggio ambientale elevato (zone D);
- f) gli interessi passivi;
- g) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 200,00;
- h) imposta sul valore aggiunto (IVA);
- i) acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora, ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) 1974/2006;
- j) acquisto di materiale di facile consumo.

3. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto;

4. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

5. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.

6. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.

Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per i singoli Interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le

eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazione ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

CRITERI DI SELEZIONE			PUNTEGGIO MASSIMO
CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE (indicatore)		
	Descrizione	Punteggio	
Imprenditoria giovanile	Aziende con un solo giovane agricoltore	3	5
	Aziende con due o più giovani agricoltori	5	
Incremento dell'occupazione	da 0,125 a 1 ULA	2	4
	da 1,1 a 2 ULA	3	
	più di 2 ULA	4	
Imprenditoria femminile	Azienda agricola femminile o a prevalente partecipazione femminile	3	3
Progetto proposto da Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)	Definizione di cui al Decreto Legislativo n.99 dd 29 marzo 2004 e succ. mod.	6	6
Progetto il cui intervento contribuisca alla creazione di un sistema turistico locale e alla qualità della vita della popolazione residente	Contratti di fornitura con aziende del settore turistico relativamente ai prodotti della filiera	1	1
Agricoltura di qualità	Prodotto di filiera biologico (attribuibile alle sole aziende degli imprenditori iscritte nell’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica di cui all’art. 4 L.R. 32 del 1995)	3	5
	Sviluppo dell’allevamento non intensivo	2	
Localizzazione dell'intervento	Investimento localizzato nell' ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale	1	8
	Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio (zona D)	7	
	TOTALE		32

3. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:

3.1 Per la definizione di imprenditoria giovanile si rimanda all'art. 2 del presente bando. In tutti i casi i limiti di età si considerano con riferimento al momento della presentazione della domanda cartacea. I punteggi previsti per la domanda presentata da giovani e per la domanda presentata da donne sono cumulabili (nel caso, ad esempio, di una ditta individuale, il cui titolare sia una donna giovane).

- 3.2 I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato a 0,35 ULA ($28/40 \cdot 6/12 = 0,35$). Per ULA inferiori 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.
- 3.3 Per la definizione di imprenditoria femminile si rimanda all'art. 2 del presente bando.
- 3.4 Per la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) si rimanda all'articolo 2 lettera p) del presente bando.
- 3.5 Per progetto il cui intervento contribuisca alla creazione di un sistema turistico locale e alla qualità della vita della popolazione residente, si intende l'immissione del prodotto nel sistema turistico locale, dimostrabile attraverso presentazione di accordi scritti tra l'azienda agricola richiedente il contributo e altre imprese del comparto turistico che si impegnano ad utilizzare i beni prodotti dalla stessa azienda agricola nel proprio ciclo produttivo.
- 3.6 Il punteggio per "prodotto di filiera biologico" è attribuibile alle sole aziende degli imprenditori iscritte nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 L.R. 32 del 1995). I prodotti biologici che rientrano nell'investimento aziendale, di cui al presente bando, devono rappresentare una percentuale superiore al 50% della produzione lorda vendibile.
- 3.7 Per l'ottenimento del punteggio per sviluppo dell'allevamento non intensivo si fa riferimento al rapporto UBA ed ettaro di superficie foraggiera compreso tra 0,25 e 2 UBA (Reg. applicativo della misura 211)
- 3.8 I Comuni con territori inclusi in parchi, riserve naturali e aree protette come individuate nell'Allegato IV al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli V.G. sono : Attimis- Faedis- Nimis- Taipana- Pulfero-Savogna-Lusevera-Cividale del Friuli- San Pietro al Natisone.
- 3.9 I Comuni localizzati nelle aree maggiormente svantaggiate (zona D del PSR 2007-2013) sono riportati all'art. 3 comma 1 lett.b)

A parità di punteggio è data precedenza alla domanda di aiuto presentata dal beneficiario più giovane.
Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III –RISORSE FINANZIARIE E INTENSITA DI AIUTO

Art. 9 -Risorse finanziarie disponibili.

- 1 Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 174.343,17 e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEARS	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 76.710,99	€ 97.632,18	€ 174.343,17

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto in conto capitale è concesso secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE	INTENSITA' CONTRIBUTO
Giovani agricoltori	60 %
Altre aziende agricole	50 %

L'aiuto massimo concedibile è pari a € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).

Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 30% della spesa ammissibile.

2. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda di cui al comma precedente con l'intensità contributiva di cui al comma 1 del presente articolo e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb), e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo: Torre Natisone GAL s. cons. a r.l. - Via Frangipane, 3 - 33017 TARCENTO (UD) (art. 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nei caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 di Torre Natisone GAL, Misura 411, Azione 1, Intervento 1 "Investimenti aziendali volti alla realizzazione ed al potenziamento/miglioramento della filiera corta".

6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
- a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) copia dell'atto dal quale si evince la legittimazione alla sottoscrizione della domanda di aiuto (solo nel caso in cui il beneficiario sia diverso da impresa individuale);
 - c) copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 18 comma 1 lett. a)5 e copia dell'autorizzazione del proprietario all'esecuzione delle opere (per i soli interventi che insistono su fabbricati di cui il richiedente ha la disponibilità giuridica ma non la proprietà) elaborata secondo il modello Allegato A);
 - d) piano d'impresa redatto secondo il modello di cui all'Allegato B);
 - e) per i lavori di cui all'art. 7, comma 1, lett. a): il progetto, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio dei lavori edilizi - se del caso -, della descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e della perizia asseverata (di cui all'Allegato C) prevista dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. La perizia asseverata dovrà attestare il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al presente progetto
 - f) terna di preventivi in caso di acquisto di attrezzature, arredi, dotazioni, software forniti da imprese diverse con allegata la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato secondo il modello di cui all'Allegato D) al presente bando in cui, sulla base di parametri tecnico — economici, è motivata la scelta del bene. Nel caso in cui i beni siano altamente specializzati o siano finalizzati a completare forniture preesistenti e non sia possibile individuare più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di individuare altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico/economici viene motivata la scelta del bene;
 - g) preventivi relativi agli investimenti per licenze, certificazioni, servizi di consulenza;
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato E), attestante:
 - h1 che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - h2 che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
 - h3 di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art 31 della L.R 7/2000 a fronte di apporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
 - h4 di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del presente bando.
- 7) Ai fini dell'attribuzione del punteggio alla domanda di aiuto, deve essere allegata, pena la non attribuzione del relativo punteggio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato F), attestante che il richiedente:
- Azienda con un solo giovane agricoltore

- Azienda con due o più giovani agricoltori
- Di prevedere un incremento occupazionale pari :
 - a 0,125 a 1 ULA
 - da 1,1 a 2 ULA
 - più di 2 ULA
- Azienda agricola femminile o a prevalente partecipazione femminile
- Di essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come da definizione di cui al Decreto Legislativo n.99 dd 29 marzo 2004 e succ. mod.
- Di impegnarsi a produrre uno o più contratti di fornitura con aziende del settore turistico relativamente ai prodotti della filiera
- di essere in possesso della “certificazione biologica” rilasciata da un organismo terzo e che i prodotti biologici che rientrano nell’investimento aziendale rappresentano una percentuale superiore al 50% della produzione lorda vendibile anteriore al presente investimento;
- Che il rapporto tra UBA ed ettaro di superficie foraggiera è compreso tra 0, 25 e 2.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL, prima della approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 della Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accredito al conto corrente

intestato al beneficiario:

- a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. dei 2011);
 - b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'anticipazione precedentemente erogata;
 - c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
 4. Alla domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);
 - b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
 5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
 6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AGEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 30/06/2014, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;

- d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
 - f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa in originale (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. dei 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo individuate dal comma 1 dell'articolo 7 del presente bando;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - f) per le opere edili:
 - f)1 ove non già allegati alla domanda di aiuto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
 - f)2 perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la

- documentazione di cui alla lettera a);
- f)3 altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) — fatture, pagamenti, elenco;
 - b) per le opere edili:
 - b.1) ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edili e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
 - b.2) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
 - b)2.a computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
 - b)2.b riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le categorie: opere edili, impianti e spese generali;
 - b)2.c descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - b)2.d dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
 - b)2.e dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.3) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - b.4) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - b.5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - c) per l'acquisto di arredi, attrezzature, dotazioni, licenze, certificazioni e consulenze specialistiche:
 - c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
 - c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 - d) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.

2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
 - a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionale superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
 - c) variazione dei prezzi di mercato;
 - d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 2 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a)1 non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a)2 non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a)3 realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a)4 mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - a)5 conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 10 anni per gli

investimenti relativi ad immobili e di 5 anni per le rimanenti tipologie di spesa, a decorrere dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento ;

- a)6 rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- a)7 non spostare i beni oggetto di contributo al di fuori del territorio indicato dall'articolo 3 del presente bando;
- a)8 consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
- a)9 rispettare il dato occupazionale dichiarato in sede di domanda per il periodo di 2 anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

b) Impegni accessori:

- b)1 comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
- b)2 rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
- b)3 mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
- b)4 per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
 - a la descrizione dell'intervento;
 - b la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'Allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - c la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 - d il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'Allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
 - e il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - f l'emblema della Repubblica italiana.

Le informazioni di cui alle lettere da b a d occupano almeno il 25 % dello spazio della targa. Inoltre il beneficiario dovrà tener conto di quanto previsto dalla "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR.

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi, pagine web, materiale multimediale e simili) concernenti l'intervento cofinanziato devono riportare le informazioni previste dall'Allegato VI punto 3 del Reg. CE 1974/2006, utilizzando i loghi della "Guida" di cui alla lettera b.4);

I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale promozionale che intendono realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie nonché devono rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR. Devono infine corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

- 2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
- 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del

vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 2 del presente bando, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
5. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'art. 11, comma 6, lett. e.5) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi - con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento o mancato rispetto delle finalità poste dall'art. 1 comma 2;
 - c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno della sviluppo rurale;
 - legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni;
 - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
 - legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazione e integrazioni;
 - decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai sommi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e Informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Torre Natisone.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.torrenatisonegal.it).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati

- Allegato A): dichiarazione di assenso dei proprietari;
Allegato B): piano di impresa;
Allegato C): modello di perizia asseverata;
Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi;
Allegato E): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
Allegato F): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assegnazione dei punteggi.